

STATUTO

Titolo I - Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1 (Natura) È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, e successive modifiche l'Associazione di Promozione Sociale denominata " **Libellula - ENGLISH SPACE**".

L'Associazione ha sede presso Elena Servienti, Via Arno 8, Quinto Stampi di Rozzano (MI). La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria secondo le norme in vigore.

L'Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2 (Finalità) L'Associazione non persegue fini di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi e si propone come finalità la divulgazione e l'insegnamento della lingua e cultura Italiana e Straniera con particolare attenzione alla lingua Inglese.

L'Associazione ha altresì lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale, sportive e di benessere, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati su pratiche di benessere, sportive e non sportive, finalizzate alla crescita personale dei soci così come meglio specificato nei regolamenti interni che verranno elaborati dal C.D. e approvati dall'Assemblea.

L'Associazione può svolgere attività nei settori culturale, sportivo dilettantistico, artistico, turistico, musicale, ambientale, editoriale, formativo, ricreativo e assistenziale in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano e internazionale.

L'Associazione si prefigge scopi di utilità sociale, tra i quali indica i seguenti ambiti:

1) PROMOZIONE LINGUA E CULTURA INGLESE, ITALIANA E ALTRE LINGUE STRANIERE

- Promozione dell'uso della lingua Inglese, italiana o altre lingue attraverso incontri individuali o di gruppo che potranno avere carattere di lezioni, attività ludiche, visite, fruizione di supporti audio/visivi, etc.
- Organizzazione di escursioni, tour, soggiorni studio, summer-camp, e incontri associativi, di natura culturale e divulgativi sugli usi, costumi e tradizioni del mondo anglosassone, straniero e italiano;
- Organizzazione di incontri con finalità associative e visite, anche con scopi turistici e ricreativi, di luoghi e territori che possano far conoscere la cultura anglosassone, straniera o italiana.

2) BENESSERE

- Organizzazione corsi e incontri finalizzati al benessere della persona utilizzando tecniche di Yoga, Chi Gung, Nordic Walking, Fit Walking, Camminata sportiva, etc, nonché altre pratiche di benessere
- Organizzazione uscite sul territorio promuovendo la pratica di attività di Fit-Walking, Nordic Walking, Camminata sportiva, Yoga, del Chi Gung, e altre pratiche del benessere considerate sportive e non, finalizzate alla crescita personale dei soci
- Organizzazione di incontri associativi finalizzati alla conoscenza e divulgazione della musica e all'insegnamento della musica stessa (teorica e pratica)
- Proporre e favorire iniziative per sviluppare forme di turismo locale e internazionale con relativa valorizzazione del territorio
- Ospitare Soci, viaggiatori e relatori aventi come fine l'integrazione e la divulgazione culturale
- Promuovere l'utilizzo e la diffusione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano e per viaggi

Per meglio perseguire le proprie finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

L'Associazione potrà poi esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 3 (Attività istituzionali) L'Associazione, in armonia con l'art. 2, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta alla **formazione personale, nello spirito della L 4/2013. Se ritenuto utile e necessario le attività sociali saranno svolte in forma residenziale quindi comprendenti vitto e/o alloggio secondo le norme.**

Titolo II - Gli Associati

Art. 4 (Definizione) Tutte le persone fisiche (senza distinzione di sesso, razza, idee e religione) e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo (di seguito C.D.), della domanda presentata allo stesso C.D. e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo C.D. e proposta all'Assemblea per l'approvazione. Gli Associati compongono, con voto deliberativo, l'Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato e della quota associativa.

Art. 5 (Diritti e obblighi degli Associati) A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi e doveri. In particolare, tutti gli Associati:

- a) possono essere eletti alle cariche associative;
- b) hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- c) hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare l'opera preventivamente concordata;
- d) hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione, senza poter pretendere restituzione di quote;
- e) sono tenuti a rispettare il presente Statuto e a versare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- f) sono tenuti astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Art. 6 (Perdita della qualità di Associato) La perdita della qualità di Associato avviene per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) decesso;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato;
- e) per decisione del C.D. a causa di gravi inadempienze quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri di non codividere più le finalità dell'Associazione;
- f) per radiazione.

secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti di cui l'Associazione si doterà su proposta del C.D.

In caso di trasgressione alle norme sociali il C.D. potrà infliggere all'associato le seguenti sanzioni:

- Avvertimento
- Diffida
- Sospensione a tempo limitato
- radiazione

Titolo III - Disposizioni Economico – Finanziarie

Art. 7 (Entità e amministrazione del patrimonio) L'Associazione dispone di un fondo comune che sarà costituito da beni mobili e immobili. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'efficacia adeguata.

Art. 8 (Entrate dell'Associazione) Per i fini istituzionali l'Associazione disporrà delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi e ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;



le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni e ogni altro introito che non siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio;

e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;

f) delle quote annuali associative.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere distribuiti o divisi fra gli Associati; l'eventuale avanzo di gestione viene obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 (Durata dell'esercizio finanziario e approvazione dei bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Settembre al 31 Agosto di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12 comma 1°.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Art. 10 (Organi) Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

Secondo la dimensione che si potrà raggiungere si costituiranno il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori Dei Conti.

Capo I - L'Assemblea degli Associati

Art. 11 (Composizione) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato può rappresentare un altro Associato, in regola.

Art. 12 (Compiti) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare il bilancio preventivo e il programma delle attività dell'Associazione; per approvare il bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro il termine più lungo di sei mesi. Elegge i membri del Consiglio Direttivo. Si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

- per modificare lo Statuto;

- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un quinto degli Associati.

Ratifica le proposte del Consiglio Direttivo in relazione ai regolamenti proposti per una migliore conduzione della vita associativa.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, anche nella stessa giornata della prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, in cui deve essere precisato l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire, mediante invio di e-mail o lettera o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, almeno dieci giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

La partecipazione può avvenire anche a distanza per via telematica purché il Presidente sia in grado di accertarne la presenza.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art. 13 (Composizione e nomina) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un Consigliere il Consiglio Direttivo coopta tra i soci il suo successore con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato, alla prima successiva occasione utile di adunanza assembleare.

funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate e autorizzate e ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Decadenza e obblighi dei Consiglieri) Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di Consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I Consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Art. 15 (Compiti) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente e occorrendo un segretario e un tesoriere. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità, o ne dichiara l'indegnità.

Il Consiglio Direttivo redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

Il Consiglio Direttivo nomina o incarica associati o terzi per l'espletamento di funzioni necessarie all'attività associativa.

Art. 16 (Convocazione e validità delle sedute)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in cui deve essere specificato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, mediante invio di e-mail o lettera cartacea almeno dieci giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. La loro presenza può avvenire anche a distanza per via telematica purché il Presidente sia in grado di accertarne la presenza. In assenza di convocazione le sedute sono valide se è presente la totalità del C.D. e tutti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto e regolamenti associativi, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Capo III - Il Presidente

Art. 17 (Elezione) Il Consiglio Direttivo elegge, fra i Consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente e il Vice Presidente, e le altre figure istituzionali che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermate.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Compiti) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma qualora necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione

Art. 19 (Scioglimento) Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati in prima convocazione; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto a altra Associazione con finalità simili o a fini di pubblica utilità. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 20 (Modifica dello Statuto) Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione qualsiasi il numero dei presenti.

Art. 21 (Rinvio a disposizioni vigenti) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Seguono le firme dei soci fondatori:


Elena Servienti



Claudio Dolente



Davide Dolente





Per delega del Direttore Provinciale
Olga Rita Lotti
Il Funzionario
Francesco Pio Clemente

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5

Registrato		
A/N.	3	269
Serie		23/01/2019
	200,00	